

Roma, 17 gennaio 2013

Prot. n. 419/2013/F/mgt  
**Circolare n. 1/2013**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC e via e-mail

**Oggetto: La tutela giudiziale per i crediti professionali dopo il passaggio dalle tariffe ai parametri – Attività di opinamento della parcella**

Caro Presidente,

la scrivente Federazione è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimenti a proposito dell'incidenza dell'abrogazione del sistema tariffario sull'impianto del recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla possibilità di giovare della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione - disciplinato dagli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile - con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.

La norma del decreto "liberalizzazioni", che ha abolito le tariffe professionali eliminandole dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, ha provocato una serie di dubbi interpretativi ed ha generato interrogativi in merito alla attività di opinamento delle parcella dei Consigli degli Ordini territoriali.

Dalla lettura dell'articolo 9 (comma 1, 2 e 5) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, appaiono invece evidenti le ripercussioni sulla lettura dell'art. 2233 del Codice Civile<sup>1</sup> nonché gli effetti abrogativi degli artt. 633, comma 1, n. 3 e, conseguentemente, 636 del Codice di Procedura Civile, con inevitabili conseguenze sulla tutela giudiziale dei crediti professionali.

<sup>1</sup> L'art. 2233 Codice Civile non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. pattuizione fra le parti; 2. tariffe/usi; 3. definizione giudiziale) ed il venire meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa fare ricorso solo alla liquidazione giudiziale.

Prima il professionista che non era stato pagato dal cliente aveva la possibilità di farsi vidimare la parcella del proprio Consiglio dell'Ordine: questo documento costituiva immediatamente un titolo per richiedere il credito a mezzo procedimento d'ingiunzione.

Oggi in ragione dell'abolizione delle tariffe e di ogni riferimento alle stesse contenute nei vari codici, leggi e regolamenti, il professionista perde il privilegio probatorio di "provare" il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.).

Abrogate le tariffe, poiché i nuovi parametri appaiono destinati solo alla liquidazione operata da parte del giudice in carenza di contratto col cliente, il professionista perde il provvedimento dal quale derivare l'iniziale quantificazione del proprio compenso.

Il procedimento monitorio passa da "puro" a documentale non rivestendo più la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto forma di parcella) il valore di prova scritta privilegiata. Ora che le tariffe sono state abrogate il professionista non sarà più esonerato dall'onere di provare per iscritto (e non con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l'art. 633, n. 1, Codice di Procedura Civile.

Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi d'ora innanzi allegare alla domanda d'ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile per provare l'incarico ricevuto e la pattuizione sull'entità del relativo compenso.

Il Consiglio dell'Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare ex art. 636 c.p.c. l'entità della prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Venendo meno la tariffa professionale viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale.

In virtù dell'art. 11 delle preleggi, il quale prevede che "*la legge non dispone che per l'avvenire*" e "*non ha effetto retroattivo*", i Consigli degli Ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" e per i quali non sia stato previamente concordato il compenso.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

